

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXVI.

SEDUTA DI LUNEDÌ 25 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	328	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (692)	328	
PRESIDENTE	328	
SULLO, <i>Relatore</i>	328	
Liquidazione, nell'interesse dello Stato, della « Organizzazione Italiana del Lavoro — O. I. L. » di Milano (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (693)	329	
PRESIDENTE	329, 330	
ZERBI, <i>Relatore</i>	329, 330	
SAGGIN	329	
MARTINELLI	329, 330	
COSTA	330	
Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza (658)	331	
PRESIDENTE	331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350	
SULLO, <i>Relatore</i>	331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350	
MAGNANI	333, 335	
		CAVALLARI 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 349
		MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 334, 336, 341, 345, 347, 348, 349
		PETRILLI 334
		DE PALMA 334
		SAGGIN 334, 335, 336, 348
		SCOCA 334
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 336
		Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) (<i>Urgenza</i>) (684) 350
		PRESIDENTE 350
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 350
		CORBINO 350
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (621) 351
		PRESIDENTE 351
		ARGAINI, <i>Relatore</i> 351
		MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 351
		SAGGIN 351
		CORBINO 351
		Votazioni segrete:
		PRESIDENTE 351

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

La seduta comincia alle 10,5.

Sono presenti i deputati:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Palma, Dugoni, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Magnani, Mannironi, Martineili, Minella Angiola, Nitti, Pecoraro, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Walter e Zefbi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Malvestiti e per le finanze, Castelli Edgardo.

MARTINELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Longoni.

Discussione del disegno di legge: Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette ». Avverto che tale provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato. Invito il relatore onorevole Sullo a svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Come ha ricordato il Presidente, la V Commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 luglio 1949, ha approvato il disegno di legge in esame, riguardante la proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette. Secondo quanto è detto anche nella relazione ministeriale presentata al Senato, si tratta di una proroga di disposizioni già stabilite dal regio decreto-legge del 13 novembre 1919, n. 2232, che consentiva di prorogare per non oltre un anno gli assegni rinnovabili di guerra se alla scadenza non fosse stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione della indennità.

Anche per la recente guerra è avvenuta la stessa cosa; la proroga degli assegni di guer-

ra, disposta dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, doveva scadere il 14 ottobre 1946; ma di sei mesi in sei mesi tale disposizione è stata prorogata sino al 14 aprile di quest'anno (legge 7 febbraio 1949, n. 32).

L'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e le altre Associazioni interessate hanno chiesto al Ministro del tesoro di prorogare ulteriormente il pagamento di cui sopra, per un periodo che va dal 15 aprile al 30 giugno 1949. La Commissione competente del Senato ha invece stabilito che detta proroga fosse differita sino al 31 dicembre di quest'anno.

La proroga riguarda anche il pagamento delle volture provvisorie delle pensioni di guerra — eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro — liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Per le stesse ragioni per cui la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica ha considerato l'opportunità di prorogare il pagamento degli assegni sopraccitati sino alla fine dell'anno corrente, a me sembra che la nostra Commissione possa aderire senz'altro al testo proposto dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« È autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del Tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni ».

(È approvato).

Questo disegno di legge verrà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Liquidazione, nell'interesse dello Stato, della « Organizzazione Italiana del Lavoro — O. I. L. » di Milano. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Liquidazione, nell'interesse dello Stato della « Organizzazione Italiana del Lavoro (O.I.L.) di Milano ». Avverto che tale provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

Invito il relatore onorevole Zerbi a svolgere la sua relazione.

ZERBI, *Relatore*. L'Organizzazione Italiana del Lavoro (O.I.L.) ha origine dal gennaio 1945 e precisamente dalla trasformazione dell'Arbeitsstab Testa che aveva scopi assistenziali a favore delle maestranze ingaggiate dalla X Armata tedesca per la esecuzione di lavori di retrovia nella zona orientale della linea gotica (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio).

Con ordinanza del 5 maggio 1945, il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia incaricò la delegazione milanese dell'O.I.L. di inventariare e raggruppare tutte le attività patrimoniali della stessa O.I.L., dovunque dislocate ed a qualsiasi titolo appartenenti all'Organizzazione medesima.

Il disegno di legge in esame propone di convalidare il provvedimento col quale il Ministro del tesoro ha nominato il Commissario liquidatore dell'O.I.L. senza peraltro fissare nel testo del disegno di legge medesimo gli estremi di riferimento del convalidando provvedimento.

Il Senato della Repubblica ha dato la sua approvazione al disegno di legge motivandone l'urgenza con l'opportunità di conferire certezza ai diritti acquisiti dai terzi su lucri dell'O.I.L. durante il corso dell'attuale liquidazione.

In tale opportunità convergo anche io.

Senonché non posso non sottolineare che la liquidazione dell'O.I.L. potrebbe chiudersi con un passivo scoperto mentre il disegno di legge a noi sottoposto non reca nessuna norma cautelativa del Tesoro per l'eventuale passivo netto di liquidazione facente carico al bilancio dello Stato.

L'accennata ipotesi ci porta ad indagini sulla natura giuridica dell'Arbeitsstab Testa. Evidentemente, se la nostra Commissione dovesse concludere che l'Arbeitsstab Testa O.I.L. era un ufficio di Stato, dovremmo

concludere per la responsabilità del Tesoro in ordine alla copertura dell'eventuale passivo netto scoperto dell'O.I.L.

Debbo confessare che i due giorni — di cui uno festivo — decorsi dall'assegnazione dell'incarico di relatore ad oggi, non mi hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti a togliermi qualsiasi perplessità sulla natura giuridica dell'O.I.L. Sarei grato al rappresentante del Governo se volesse fornire in merito precisazioni che valgano a fare escludere che l'Arbeitsstab Testa (O.I.L.) fosse un ufficio statale della Repubblica sociale italiana.

In tale ipotesi proporrei di approvare il suddetto disegno di legge nel testo già approvato dal Senato della Repubblica.

Anche quando si tratta di uffici non statali, funzionanti sotto la Repubblica sociale italiana, indubbiamente, questi uffici avevano una tale autorità per cui potevano nascere rapporti obbligatori tra gli uffici stessi e i privati. È stato questo il caso di molti organismi, soprattutto del settore annuario.

Ricordo che anche in sede di Assemblea Costituente si discusse molto su ciò.

SAGGIN. È l'attuale disegno di legge che dà piena validità ed efficacia giuridica a questi enti. Ciò mi dà l'impressione che precedentemente essi non fossero perfettamente legali, ma che fossero enti di carattere privatistico.

PRESIDENTE. Ma c'è l'articolo 4 del disegno di legge.

ZERBI, *Relatore*. Credo che sarebbe opportuno introdurre una disposizione limitativa a questo riguardo. Comunque posso anche accontentarmi di aver prospettato questo problema.

SAGGIN. Propongo di approvare il provvedimento: sarà poi compito del liquidatore di risolvere nel modo migliore i problemi che gli si presenteranno.

MARTINELLI. L'articolo 6 di questo disegno di legge richiama le norme dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quale disciplina il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta. Mi pare sia pertanto da escludere che possa sorgere una qualsiasi garanzia in sede di dichiarazione di reparto fallimentare.

ZERBI, *Relatore*. Ma il dubbio da me esposto traeva motivo da quell'inciso di cui parlavamo prima: « in quanto applicabili ».

SAGGIN. Questo riguarda le formalità relative alla chiusura, non già tutte le funzioni della liquidazione coatta amministrativa.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

MARTINELLI. È evidente che il provvedimento interviene quando la liquidazione sia già attuata. Dal momento in cui il disegno di legge ritiene operante questa procedura, la procedura stessa, in quanto applicabile — quando non siano cioè avvenuti prima atti di alienazione — diviene operante.

PRESIDENTE. Ma c'è il terzo comma dell'articolo 4 per cui si estinguono i diritti preesistenti sui beni: mi sembra che questo disposto sia assai tassativo e non lasci la possibilità di dubbi od incertezze.

COSTA. Anche a me pare non vi possa esser dubbio.

PRESIDENTE. Mi pare poi che, così come è stato presentato a noi questo disegno di legge, con la disposizione cioè secondo cui i residui attivi vanno allo Stato, non si possa non prevedere che debbano esservi residui attivi.

MARTINELLI. Ripeto che l'espressione « in quanto applicabili » si deve, a mio giudizio, interpretare nel senso già da me esposto.

ZERBI, *Relatore*. Riassumo i termini della questione. Si tratta di stabilire quale sia la natura dell'ente per l'ipotesi che esso possa chiudersi con un passivo netto scoperto.

Se infatti dovesse trattarsi di un ente di Stato, questo passivo verrebbe a ricadere sul bilancio dello Stato.

Faccio notare inoltre, nuovamente, che il provvedimento è pervenuto alla Commissione senza alcun allegato che possa chiarire le idee a questo riguardo. In dubbî consimili, ho sempre operato nel senso di difendere l'interesse dello Stato; comunque, ove la Commissione ritenga che il provvedimento sia espresso già in termini sufficientemente cautelativi, propongo di approvarlo.

PRESIDENTE. Se tutto il problema consistesse nello specificare il provvedimento, la cosa sarebbe semplice. Se noi dovessimo d'altronde rinviare il provvedimento al Senato per un perfezionamento di carattere formale, pregherei il collega Zerbi di non voler insistere.

Faccio poi presente, all'onorevole Sottosegretario di Stato per il Tesoro, l'opportunità che le relazioni che accompagnano i disegni di legge siano fornite di tutti gli elementi informativi; altrimenti, i relatori debbono perdere tempo per trovarli, e i lavori non procedono.

ZERBI, *Relatore*. Sono in grado ora di dare i chiarimenti necessari, essendomi stata fornita un'ulteriore documentazione.

Posso quindi precisare che si discorre genericamente di provvedimento del Ministero

del Tesoro, perché non vi è stato un vero e proprio decreto. Sono dei programmi con cui, il 20 ottobre 1946 si era provveduto a convalidare una situazione di fatto e ad immettere in funzione un liquidatore nella persona di un funzionario dell'Intendenza di Finanza di Milano.

Per quanto riguarda poi la liquidazione ed il suo andamento, non ho potuto avere un bilancio aggiornato; però vi è una situazione dei conti al 30 novembre 1946, situazione acquisita dal liquidatore. Da questa situazione appare che il creditore maggiore è lo Stato, che figura per un saldo di circa 63 milioni; saldo di conferimenti fatti dallo Stato in vario modo all'O.I.L. e all'Ente che lo ha preceduto, e al netto dei valori trasferiti all'O.I.L. durante la repubblica sociale. Se ci sarà un creditore che non potrà essere pagato, questi sarà lo Stato. I debiti sono relativamente pochi: 670 mila lire per un certo gruppo e 140 mila per un altro gruppo; lo Stato, ripeto, per 63 milioni circa. Ci sarebbe un avanzo di oltre 20 milioni.

Nonostante che la più recente situazione dei conti che abbia potuto ottenere sia quella del 1946, ritengo di poter superare le mie perplessità, perché lo Stato non dovrebbe correre alcun pericolo. Ciò premesso, propongo l'approvazione del disegno di legge così com'è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale è stata ordinata la liquidazione dell'Organizzazione Italiana del lavoro O.I.L. con sede in Milano ed è stato nominato il Commissario liquidatore ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il Commissario liquidatore risiede a Milano; egli è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio ».

(È approvato).

ART. 3.

« La liquidazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

ART. 4.

« È riconosciuta piena validità ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione Italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O.I.L.

« Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal Commissario liquidatore.

« Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti è estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al Commissario liquidatore.

« Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o perseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso Commissario liquidatore avanti l'autorità giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 5.

« Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il Commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori ».

(È approvato).

ART. 6.

« Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 243 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

« Chiusa la liquidazione, le attività residue sono devolute allo Stato e versate all'erario ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza. (658).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.

Invito il relatore onorevole Sullo a svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Con decreto legislativo n. 653 del 3 maggio 1948 pubblicato sulla stessa *Gazzetta Ufficiale*, n. 135 del 12 giugno 1948, che conteneva l'altro decreto legislativo riguardante la nomina della Commissione per lo studio dei miglioramenti alle pensioni ordinarie, venne stabilita l'istituzione di una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare ai trattamenti di pensione a carico degli Istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, cioè agli impiegati e salariati degli enti locali, agli insegnanti degli asili infantili, ecc.

I due provvedimenti erano collegati: cioè, mentre si nominava una Commissione per lo studio dei miglioramenti alle pensioni ordinarie (si era in aprile-maggio 1948), si nominava una Commissione per lo studio dei provvedimenti a favore di questi particolari pensionati degli Enti locali. La Commissione per le pensioni ordinarie, preparò il disegno di legge, che fu approvato. Ugualmente bene ha lavorato la Commissione per le pensioni degli Enti locali, presieduta dall'onorevole Petrilli e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Ministero dell'interno dottor Cossu, dall'ispettore generale del Ministero del tesoro dottor Stella, da un referendario della Corte dei conti e da altri rappresentanti delle categorie interessate. Alla fine dell'anno il disegno di legge era già pronto. Evidentemente, difficoltà di natura finanziaria, per quanto si connetteva ai contributi degli Enti locali, ed altre difficoltà, hanno fatto sì che il Governo abbia presentato al Parlamento, soltanto da poco tempo, questo disegno di legge. Quindi, ci troviamo in notevole ritardo per la perequazione delle pensioni degli istituti di previdenza rispetto a quelle già in atto per le pensioni dei dipendenti statali. Il provvedimento risulta anche un po' sfasato, perché la Commissione ha lavorato quando non erano stati concretati provvedimenti a favore degli statali e dei dipendenti degli Enti locali. Come il provvedimento per le pensioni agli statali, una volta che è venuto al Parlamento, è stato opportunamente modificato, così mi sono dato carico di studiare, insieme all'onorevole Sottosegretario di Stato Malvestiti, la possibilità di fare un nuovo provvedimento per tener conto delle retribuzioni adottate dal 1° novembre scorso, a favore dei dipendenti dagli Enti locali in modo da poter approvare ora questo provvedimento tenendo presenti, come si è fatto per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

i pensionati statali, gli aumenti accordati ai dipendenti suddetti dal 1° novembre 1948.

Vi sarebbe una questione pregiudiziale. Al Presidente della Commissione finanze e tesoro ed a me, come Relatore, è pervenuta una lettera dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro, in cui si dice: « Siccome noi riteniamo che questo provvedimento non sarà approvato in sede parlamentare in maniera che possa andare rapidamente in vigore, e poiché abbiamo mandato i nostri emendamenti alla stampa e a tutti i deputati perché siano vagliati attentamente, chiediamo che il provvedimento sia rinviato ». Prospetta quindi l'opportunità di concedere un acconto. Personalmente, io esprimo il parere, invece, che il provvedimento possa essere subito discusso e sarebbe bene che fosse anche esaminato, prima delle ferie estive, dal Senato. È preferibile che si faccia una discussione serena anche sugli emendamenti proposti dalle Organizzazioni sindacali. Però questo provvedimento, che è già in notevole ritardo, dovrebbe ora essere approvato. Un acconto non farebbe che aggravare la soluzione e renderebbe più lontana la possibilità di una legge organica.

Venendo al merito della questione, darò prima di tutto qualche dato sulla situazione. Vi sono negli Istituti di previdenza le casse autonome e cioè quelle degli impiegati e salariati degli enti locali, quella dei sanitari e quella degli ufficiali giudiziari, nonché il Monte pensioni per gli insegnanti elementari. Le pensioni di questi ultimi sono passate a carico dello Stato. Sono rimaste invece amministrare dagli Istituti di previdenza le pensioni agli insegnanti degli asili infantili. Per queste pensioni è stata istituita una sezione speciale autonoma presso la Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali che corrisponderà al vecchio Monte pensioni. Gli impiegati amministrati dagli Istituti di previdenza sono 72 mila, i salariati 106 mila, i pensionati sono 8950.

Detto questo, prima di passare agli articoli, mi preme dare qualche cenno generico sulla situazione e sullo spirito fondamentale del disegno di legge, perché sarà bene che le discussioni vengano rimandate a quando saranno esaminati i singoli articoli. Noi ci troviamo dinanzi ad un sistema di pensioni diverso da quello statale. Quando non vi era la svalutazione monetaria le cose andavano molto tranquillamente, perché il sistema tecnico è quello dei capitali accumulati: si versano dei contributi e le pensioni sono rela-

tivi alle quote versate. Non vi è nessun automatismo, ma un calcolo di capitalizzazione in base a cui le pensioni vengono erogate ai pensionati degli Enti locali. La svalutazione ha determinato la necessità di interventi finanziari da parte dello Stato e degli enti locali per sopperire a quel sistema tecnico che, se venisse applicato in senso stretto, darebbe agli aventi diritto una pensione assolutamente irrisoria, perché verrebbe calcolata in base al valore nominale dei contributi versati. Gli Istituti si trovano in situazione finanziaria difficile, dipendente dal fatto che sono stati obbligati a investire il meno possibile in beni immobiliari e a investire invece i loro capitali in conti correnti diretti e indiretti con la Cassa Depositi e Prestiti. La svalutazione monetaria ha colpito in pieno questi Istituti di previdenza. A questa difficoltà si è trovato il modo di rimediare. Infatti, con un articolo che abbiamo concordato, vorremmo stabilire una diversa ripartizione delle possibilità d'impiego dei fondi che vengono raccolti dagli Istituti di previdenza. Si proporrebbe di assegnare i tre decimi per gli investimenti immobiliari e un decimo in partecipazioni azionarie in modo che i quattro decimi del patrimonio possano avere un certo collocamento e rappresentare una forma di difesa contro ulteriori, eventuali svalutazioni o inflazioni. Il disegno di legge che stiamo esaminando ha una natura specifica: quella di giungere ad una forma di perequazione, per quanto è possibile, tra il trattamento usato in favore dei pensionati statali ed il trattamento da fare ai pensionati degli enti locali.

Vi è una prima questione: per i pensionati statali si è giunti ad una forma di automatismo di perequazione, di riliquidazione; ossia si è detto: noi diamo al pensionato il trattamento che egli avrebbe se andasse oggi in pensione; in teoria bisognerebbe cercare di fare la stessa cosa nei riguardi dei pensionati degli enti locali; in pratica ciò non è possibile, data la varietà estrema, prima di ogni altra cosa, dei trattamenti fatti ai pensionati dagli enti locali: vi sono comuni che pagano molto ed altri poco. La pensione è stata sempre relativa ai contributi; non si può fare quello che è stato fatto per i pensionati statali, per i quali la adozione di una determinata tabella elimina ogni difficoltà; qui non si può dire *a priori* quello che potrebbe avere un determinato pensionato, perché non esiste un pensionato tipo, a cui commisurare la pensione; non si può quindi giungere ad un criterio automatico.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

La seconda difficoltà dipende dal fatto che finora il sistema usato è quello dei capitali accumulati ed esso non si può trasformare di un tratto. È stato fatto da parte delle organizzazioni sindacali e degli iscritti agli Istituti di previdenza un appello, perché si veda nel futuro di modificare questo sistema. So d'altra parte che è intenzione del Governo e degli Istituti stessi di esaminare cosa si può fare per il futuro; ma finché non sarà compilato il bilancio tecnico e finché non si potrà giungere ad uno studio approfondito di tutta la materia, non si può con questo provvedimento capovolgerne la situazione e la struttura.

Dunque, noi dobbiamo partire da queste basi: applicare, per quanto è possibile, i miglioramenti adottati per i pensionati dello Stato ai pensionati degli enti locali: per gli statali avevamo prima di tutto stabilito che la base pensionabile dello stipendio venisse aumentata del 20 per cento; poi avevamo stabilito la pensionabilità di una quota del carovita; infine avevamo — quello che già corrisponde un poco alla situazione attuale dei pensionati — un assegno fisso di caroviveri. Lasciamo questa parte fissa e cerchiamo di applicare gli altri due dati ai pensionati degli enti locali: cioè pensionare il 120 per cento dello stipendio e pensionare qualcosa di fisso che vedremo meglio nell'articolo 2.

Il concetto fondamentale è questo: per i pensionati vecchi si era pensato di aumentare la pensione del 22 per cento anziché del 20 per cento, per tener conto del fatto che, mentre per i pensionati nuovi si concede, da una certa data un determinato aumento di cui parleremo, per i vecchi pensionati questo non è possibile fare, giacché si applicherebbe ad essi una disposizione che è stata formulata espressamente per i pensionati nuovi e ciò tenuto presente che vi sono stati ulteriori aumenti e tenuta altresì presente la questione sociale. Questo provvedimento potrà costituire, probabilmente, per gli anni futuri, un onere per la cassa degli Istituti di previdenza; onere che per questi anni non si vedrà, perché queste sono casse, che hanno un forte numero di iscritti; pertanto si può corrispondere attualmente ai vecchi pensionati una pensione in misura superiore a quella prevista in base alle riserve matematiche.

Successivamente, d'accordo col Governo, si è proposto per i vecchi pensionati — tenendo presente le esigenze sociali e facendo un passo superiore a quello che dovrebbe essere effettuato in linea strettamente tecnica, — di aumentare la suddetta misura dal 22 al 30 per cento. Con tale provvedimento si è voluto con-

siderare altresì che la svalutazione è un fatto avvenuto indipendentemente dalla volontà degli individui e che se anche questo, negli anni futuri, dovesse costare una integrazione a favore della cassa, l'integrazione è un fatto creato da tutta una situazione generale.

Io proporrei di esaminare articolo per articolo, in modo che ogni spiegazione possa essere più specifica.

PRESIDENTE. Il relatore, fatta l'esposizione generale, propone di passare all'esame ed alla approvazione dei singoli articoli.

La Commissione accetta questa procedura?

MAGNANI. Il relatore ha prospettato una questione pregiudiziale, alla quale egli si è dimostrato contrario, cioè, se non sia il caso, secondo il desiderio espresso da organizzazioni sindacali, di rinviare l'esame del disegno di legge e di concedere intanto un acconto. Io mi chiedo se, data la situazione attuale dei lavori parlamentari, vi sia la possibilità che questo disegno di legge, che mi pare abbastanza complicato, possa essere approvato sia dalla Camera che dal Senato. Se ci ingolfiamo nella discussione, con poca probabilità di giungere alla conclusione, praticamente fino al prossimo settembre non potrà essere fatto nulla a favore di questi pensionati.

Chiedo pertanto se, inoltrandoci nell'esame del provvedimento abbiamo qualche possibilità di concludere; altrimenti bisognerebbe prendere in seria considerazione la questione dell'acconto.

SULLO, *Relatore*. Per dare l'acconto occorre una proposta di legge, che non può essere discussa qui in sede legislativa. Domani la Camera chiuderà i lavori: come farò a presentare la proposta di legge, mandarla alla Commissione in sede referente perché vada discussa subito in Assemblea? Così facendo potremmo incappare in difficoltà maggiori.

I lavori del Senato andranno avanti fino a sabato prossimo, stamane potremo discutere ed approvare il disegno di legge, e quindi mandarlo subito al Senato. Così daremo ai pensionati la soddisfazione di avere approvato la legge che li riguarda.

CAVALLARI. Mi pare che in sede di discussione dell'aumento delle pensioni agli statali la questione dell'acconto si risolse molto rapidamente: su iniziativa, mi pare, dell'onorevole Petrilli, si arrivò a concedere l'anticipo nello spazio di un paio di giorni.

PRESIDENTE. Sì, in Assemblea; ma noi ora siamo investiti dell'esame del provvedimento in sede legislativa; non abbiamo una proposta di legge formale per dare un acconto; bisognerebbe presentarla alla Camera, do-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

vrebbe essere discussa dalla Commissione e poi andare in Assemblea per l'approvazione.

Se noi riusciamo ad approvare il disegno di legge nella sua sostanza in questa seduta, anche il Senato potrà in settimana approvarlo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha niente in contrario a concedere un acconto; ma fa osservare che si fa più presto a discutere questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Propongo che, qualora non si riuscisse a concludere, sia seguita l'altra via cioè quella dell'acconto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare chiudo la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° ottobre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 22 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 6000 e massimo di lire 66.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 4000 e massimo di lire 44.000, per le pensioni indirette e di reversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

« Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione ».

SULLO, *Relatore*. Questo articolo è uguale a quello proposto dalla Commissione di studio; in effetti, il Governo non si è allontanato affatto dal testo proposto dalla Commissione presieduta dal collega Petrilli, il quale potrà dare tutte le delucidazioni necessarie.

Noi proponiamo la data « 1° novembre 1948 ».

PETRILLI. E ciò per metterla in relazione con la data fissata per i pensionati dello Stato.

SULLO, *Relatore*. Inoltre, mentre rimangono fermi i limiti di aumento annuo minimo di lire 6000 per le pensioni dirette e di lire 4000 per le pensioni indirette e di reversibilità, proponiamo, rispettivamente, di andare per i massimi da lire 66.000 a lire 90.000 e da lire 44.000 a lire 60.000.

PRESIDENTE. L'aumento minimo rimane invariato?

SULLO, *Relatore*. Il minimo rappresenta una garanzia.

DE PALMÀ. Possiamo sopprimere il minimo?

PETRILLI. No, perché gli attuali minimi sono inferiori alle seimila e alle quattromila lire; bisogna assolutamente mettere i limiti minimi; la questione è se vogliamo aumentarli; io sarei favorevole ad aumentarli in congrua misura.

CAVALLARI. Quali sono i criteri che presiedono alla somministrazione di queste somme comprese fra il minimo e il massimo?

SULLO, *Relatore*. Il minimo è stato fissato con un criterio sociale ed è un aumento minimo proposto dalla Commissione. Il massimo è stato fissato sulla base di una percentuale sullo stipendio attualmente corrisposto.

CAVALLARI. Tra i pensionati degli Istituti di previdenza vi sono diverse categorie. Ora, in base a quale criterio a una determinata categoria si assegna, per esempio, un aumento di 50 mila lire annue e ad un'altra categoria un altro aumento?

SAGGIN. Bisogna precisare questo: che non v'è possibilità di corrispondere pensioni al di sotto di 4 mila lire per certe determinate categorie di pensioni ed al di sotto di 6 mila lire per altre determinate categorie. Il minimo è stabilito dalle tabelle.

PRESIDENTE. No, il concetto è questo: se applicassimo il 30 per cento dovremmo dare meno di 6 mila lire; attualmente, invece aumentiamo con una percentuale maggiore. È evidente che se la pensione sale, diminuiamo la percentuale.

SULLO, *Relatore*. Farò un esempio pratico: se abbiamo una pensione annua di 20 mila lire (perché vi sono stati versamenti di capitali accumulati) il 20 per cento su 20 mila lire dà 4 mila lire. Considerato che bisogna dare 4 mila lire e che queste sono poche, diamo 6 mila lire, anche se tale aumento non rappresenta il 20 per cento. D'altra parte, siccome ci sono pensioni notevoli si è detto: va bene, diamo il 20-30 per cento, ma se giungiamo ad una determinata cifra, basta.

SCOCA. In sostanza, le categorie che hanno maggiore bisogno sono quelle che hanno il minimo di pensione. Quindi, direi di aumentare ulteriormente i minimi portandoli, rispettivamente, a 6 mila e a 8 mila lire.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Scoca, osservo che non si hanno dati statistici. La questione principale da risolvere è il peso finanziario.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

SULLO, *Relatore*. Il massimo è limitativo. Quindi, quando poniamo il massimo, in fondo poniamo un limite a ciò che in più potrebbe avere l'interessato. Mentre il limite minimo è un limite che gioca a favore, il limite massimo gioca a sfavore. Se volete portare troppo indietro il limite massimo, fate una cosa che è contro giustizia perché non fate operare, per una certa parte, la percentuale.

MAGNANI. Si potrebbe tenere la percentuale più bassa per aumentare il minimo e lasciare invariato l'onere finanziario.

SULLO, *Relatore*. Le grandi pensioni sono poche. Questo è un problema di dosaggio. D'altra parte si deve tener presente che mentre l'apposita Commissione — che ha studiato a fondo la questione dell'onere finanziario — aveva proposto il 20 per cento (lasciamo da parte il 2 per cento in più perché è venuto in un secondo momento), con le attuali proposte si passerebbe al 30 per cento. Si è già parlato di giungere ad un minimo di 8 mila. Non so se sia possibile fare ancora qualche passo avanti; ma per la verità, l'Istituto di previdenza, che è quello che finanzia completamente questo disegno di legge, in quanto il carico dello Stato è solo di 62 milioni, era contrario anche all'aumento del minimo. Dal punto di vista finanziario riteneva che non si potesse andare oltre 6 mila lire. Qui si è parlato di 8 mila lire. Dal punto di vista finanziario debbo dirvi che l'Istituto di previdenza è contrario, ma siccome le esigenze sociali hanno la preminenza, bisogna accettare tale limite.

SCOCA. Faccio un ragionamento molto semplice. Abbiamo aumentato le pensioni dal 20 per cento al 30 per cento. Il che vuol dire che le abbiamo aumentate di un ulteriore 10 per cento. Ora, il 10 per cento applicato su sei mila dà 600.

SULLO, *Relatore*. Desidero rispondere all'onorevole Scoca facendo presente che, quando un pensionato anziché raggiungere con questo sistema un aumento di 6 mila lire, ne raggiunge col 22 per cento 5600, gli si danno invece 6 mila lire di aumento. Se col nuovo sistema proposto un pensionato non raggiunge 5600, ma 7800, in questo caso lo Stato gli dà 200 lire in più essendo l'aumento minimo di lire 8000. Il minimo è un qualche cosa che gioca a suo favore. Ora, è tutto un problema di peso finanziario. L'Istituto di previdenza dice che anche se si volessero aumentare le pensioni del 30 per cento, il minimo dovrebbe restare. Il Sottosegretario di Stato ha consentito al minimo di 8 mila

lire. Pertanto abbiamo lasciato prevalere il concetto sociale sull'interesse finanziario.

CAVALLARI. 90 mila è il 30 per cento di 300 mila. Ora, volevo chiedere: vi sono pensioni di queste categorie di impiegati che superano l'importo di 300 mila lire all'anno?

SULLO, *Relatore*. Qualcuna.

MAGNANI. Sarebbe interessante vedere se si può aumentare il minimo. Avrebbe un significato molto più concreto.

CAVALLARI. A quali cifre hanno portato i calcoli intorno all'onere che deriva da questi aumenti?

SULLO, *Relatore*. Ad oltre 7 miliardi di lire.

PETRILLI. Secondo il testo predisposto dalla Commissione di studio, l'onere era di 7 miliardi e 400 milioni. Ora, portando la percentuale dal 20 al 30 per cento, è chiaro che tale onere viene ad essere aumentato; perché il provvedimento consta non soltanto dell'aumento percentuale di cui all'articolo 1, ma anche di altre provvidenze di cui all'articolo 2, cioè di assegni supplementari, perché anche quelli che percepiranno il minimo, delle 6 o 8 mila, come propone ora la Commissione, avranno un assegno supplementare che, per coloro che hanno 20 anni di servizio utili ai fini della pensione, raggiunge le 24 mila lire annue mentre per coloro che hanno un numero di anni di servizio maggiore, aumenta di 1500 lire per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 54 mila lire. Quindi al beneficio di cui all'articolo 1 bisogna aggiungere quello dell'articolo 2 che dà un aumento minimo di altre 24 mila lire annue, per chi ha appena 20 anni di servizio, cioè il minimo degli anni per avere diritto alla pensione.

SAGGIN. Effettivamente qui si tratta di risolvere una questione importante, perché se con l'aumento che diamo, arriviamo al massimo di 90 mila lire, che può contemplare un centinaio di casi in confronto al minimo che può contemplare invece migliaia di casi, tuttavia è necessario esaminare il problema non soltanto sotto un aspetto di stesura dell'articolo, ma anche sotto l'aspetto finanziario e soprattutto sociale. Quando da 6 mila si va a 8 mila lire, queste 2 mila lire potranno non avere alcun significato agli effetti economici, ma anche agli effetti sociali non saranno considerate favorevolmente, perché 2 mila lire in più significano assai poco. Bisognerebbe ad ogni modo conoscere i dati statistici precisi.

SULLO, *Relatore*. Se l'onorevole Saggini esaminasse l'articolo 2 vedrebbe che oltre questo aumento c'è quello supplementare.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

SAGGIN. L'ho sentito dire dall'onorevole Petrilli; ma non ritengo che tale aumento sia sufficiente.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si capisce che non è sufficiente.

SULLO, *Relatore*. Per quanto riguarda le pensioni, esse constano di tre elementi: il primo elemento è costituito dallo stipendio che per alcune pensioni non è più però un elemento principale; il secondo è l'assegno supplementare, il terzo è l'assegno di carovita che è uguale per tutti i pensionati.

Quando oggi si parla di pensioni minime, si tratta in effetti di pensioni di nove o dieci mila lire mensili; se si tratta poi di dipendenti di enti locali, abbiamo una varietà incredibile di situazioni economiche dato che vi sono impiegati comunali che non arrivano neppure a guadagnare diecimila lire al mese. Noi vediamo allora che il problema si appalesa molto più grave e soprattutto vediamo che investe un campo assai più vasto.

Desidero comunque fornirvi le cifre precise relative all'aggravio che verrebbe a colpire l'Istituto di previdenza, calcolando l'aumento del 20 per cento: si tratterebbe complessivamente di un totale di circa 13 miliardi e mezzo di lire. Non va d'altronde dimenticato che oggi gli Istituti di previdenza amministrano ben 72.000 impiegati, con i contributi dei quali riescono a coprire il pagamento delle pensioni dei loro più che 8000 pensionati. È evidente quindi che, quando la situazione economica degli impiegati si sarà riequilibrata, il numero dei pensionati aumenterà di molto e allora, il problema si farà assai grave.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore: se noi concedessimo un aumento del 25 per cento, ossia se noi diminuissimo di un 5 per cento l'aumento del 30 precedentemente determinato, si potrebbe guadagnare tanto da elevare il minimo?

SULLO, *Relatore*. Credo di sì, onorevole Presidente, ma credo, d'altra parte, che non convenga farlo, poiché noi verremmo a togliere un beneficio notevole ad un gran numero di pensionati.

SAGGIN. Io lascerei il 22 per cento che è il frutto dell'elaborazione della Commissione di studio ed eleverei il minimo a 12.000 lire.

SULLO, *Relatore*. Noi la questione l'avevamo considerata anche più a fondo ed avevamo riscontrato che saremmo potuti pervenire anche ad un aumento del 35 per cento, in modo da estendere il miglioramento a tutta la massa dei pensionati.

Erano però sorte difficoltà, ma se le esigenze sociali dovessero ponderatamente pre-

valere sulle esigenze attuali, noi cercheremo di poter giungere fino a tale percentuale.

CAVALLARI. Desidererei sapere quali sono le richieste della categoria, giacché mi sembra questo un punto che non deve essere trascurato, anche ai fini di una utile comparazione fra quello che lo Stato ritiene di poter fare e proporre e quello che la categoria richiede.

SAGGIN. Anche se non conosciamo le richieste della categoria, sappiamo come essa non sia trattata bene.

SULLO, *Relatore*. Ritengo opportuno rispondere che non è possibile, onorevole Cavallari, di tener conto in modo assoluto delle richieste della categoria, giacché essa propone un sistema diverso di riliquidazione, il quale non può essere accettato per la ragione che ora brevemente spiegherò.

Gli interessati desidererebbero che gli aumenti fossero gradualmente, a seconda dell'epoca della messa in quiescenza. Ciò non è possibile perché il sistema dei capitali accumulati, che è quello che regola queste pensioni, fa sì che la svalutazione non ha inciso per i pensionati degli Istituti di previdenza come ha inciso per quelli statali, giacché i contributi aumentati li hanno versati soltanto negli ultimi tre anni: 1947-48-49.

Ai pensionati degli Istituti di previdenza e degli enti locali le pensioni sono corrisposte in base alle somme versate. La situazione quindi è di identico stato di livellamento e di povertà rispetto alle varie epoche. Il portare, insomma, il criterio che regola le pensioni degli statali nella sfera dell'ordinamento delle pensioni degli enti locali e degli istituti di previdenza condurrebbe a sperequazioni gravissime.

Certo, bisognerà addivenire ad una sistemazione generale di tutto questo complesso problema delle pensioni e il Governo e le Assemblee parlamentari dovranno affrontarlo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono altre segnalazioni che si risolverebbero nel raddoppiare questi coefficienti; credo quindi che lo stabilire questo aumento sia già un buon passo avanti. Penso d'altronde che questa legge presenti un carattere, in certo senso, provvisorio, in attesa di una sistemazione più completa cui si potrà far luogo non appena si conosceranno a fondo le situazioni dei vari enti, situazioni che adesso non conosciamo.

CAVALLARI. Avevo chiesto prima all'onorevole Sullo che cosa pensasse la categoria interessata relativamente a questi aumenti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

D'altronde, se non ho mal compreso, fra quello che ha esposto l'onorevole Relatore e quello che in effetti chiedono i pensionati degli Istituti di previdenza c'è un sensibile divario. Infatti i pensionati sono d'accordo sull'aumento del 22 per cento, con un minimo di 6000 e un massimo di 66.000; ma essi chiedono ciò in aggiunta a quell'altro aumento di cui prima parlava l'onorevole Sullo.

Ora, di fronte a questa sensibile differenza, non so con quale tranquillità noi possiamo procedere alla discussione di questo disegno di legge. Risponderanno infatti ad una valutazione forse un po' ottimistica della situazione le richieste degli interessati, ma non v'è dubbio che essi, prima di avanzarle, avranno opportunamente consultato i loro tecnici.

SULLO, Relatore. Il collega onorevole Cavallari dovrebbe tener presente l'articolo 6. Se noi cioè approveremo un aumento del 30 per cento, ne terremo conto anche per quanto riguarda le nuove pensioni e ciò per collegare l'aumento a beneficio dei vecchi pensionati con l'aumento a beneficio dei nuovi pensionati.

Ma qui all'articolo 1 si parla anche della ribiquidazione delle vecchie pensioni sulla base di un criterio di anteriorità, il che non è possibile fare, giacché la differenza fra una pensione liquidata, poniamo, nel 1947 e una pensione liquidata nel 1943, in base ai calcoli attuariali, secondo il principio dei capitali accumulati, è una differenza indubbiamente sussistente, ma quanto mai leggera, direi inapprezzabile.

PRESIDENTE. Vi è un'altra proposta ora presentata dal rappresentante del Governo di portare cioè il minimo delle pensioni dirette a novemila e di quelle indirette a seimila e cinquecento. Naturalmente si lasciano i limiti massimi a lire 90.000 per le pensioni dirette e a lire 60.000 per quelle indirette e si fissa l'aumento nella misura del 30 per cento come era già stato stabilito.

Pongo in votazione tali proposte.

(Sono approvate).

SULLO, Relatore. Propongo di porre la data del 1° novembre anziché quella del 1° ottobre 1948. Le ragioni le ho esposte precedentemente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 1 del provvedimento viene ad essere del seguente tenore:

ART. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli

Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di reversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Lo pongo in votazione così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 di cui dò lettura.

ART. 2.

Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di reversibilità, liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro è concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di reversibilità.

L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto è fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo è aumentato di lire 1500 per ogni anno di servizio in più fino ad un massimo di lire 54.000.

Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare è pari a tante volte lire 1200 quanti sono gli anni di servizio.

Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, danno luogo a maggiorazione di pensione, nonché i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, o dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

conformità ai commi precedenti, viene aumentato di due decimi e non può essere inferiore a lire 24.000, né superiore a lire 54.000.

L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione dell'ammontare della pensione indiretta o di reversibilità nei confronti di quello della pensione diretta.

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° ottobre 1948, l'assegno supplementare è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

SULLO, Relatore. L'assegno di cui all'articolo 2 rappresenta una specie di equivalente di quella parte di pensione che viene corrisposta agli statali come carovita. Naturalmente, anche qui si è dovuto cercare di adattare quella forma di pensionabilità con una forma diversa. Non si potevano calcolare in tabella le 60 mila lire, perché queste diventavano altrimenti una cifra tale che gli Istituti di previdenza non avrebbero potuto pagarla. Si è stabilito di dare i nove decimi come pensione intera, e i quattro decimi come pensione minima. Quindi, il problema è stato risolto in una forma ottima. All'articolo propongo un emendamento: porre cioè la data del 1° novembre 1948 anziché quella del 1° ottobre 1948.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole relatore, tendente a cambiare la data del 1° ottobre 1948 in quella del 1° novembre 1948.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

ART. 3.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° ottobre 1948, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale e l'assegno supplementare di cui al precedente articolo 2 è determinato in base al complessivo servizio utile a pensione, nel modo indicato nello stesso articolo 2.

Le quote di aumento di pensione e di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

SULLO, Relatore. Propongo di sostituire anche in questo articolo la data del 1° ottobre con quella del 1° novembre 1948.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

ART. 4.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ed altri Enti, compreso lo Stato, relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'assegno supplementare, determinato nel modo indicato dall'articolo 2 della presente legge, è ripartito tra uno o più dei detti Istituti, gli altri Enti e lo Stato.

Le quote di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico di uno o più Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione alle durate dei servizi utili che, agli effetti del trattamento di quiescenza, sono da porsi a carico dei predetti Istituti ed Enti, escluso

lo Stato. Agli effetti del reparto dell'onere vengono esclusi gli anni computati in aggiunta, ai sensi del comma quarto del precedente articolo 2, e le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mesi.

La quota di pensione a carico dello Stato (corrispondente in complesso alla quota di pensione e alla quota di assegno supplementare) è determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'assegno supplementare risultante dall'applicazione dei due precedenti commi viene per intero corrisposto dall'Istituto di previdenza che provvede al pagamento della relativa pensione, con rivalsa delle quote a carico degli altri Istituti di previdenza e degli altri Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti medesimi.

Nei casi indicati al comma primo del presente articolo in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dallo Stato, agli effetti della determinazione delle quote di assegno supplementare da porsi a carico degli Istituti di previdenza, si applicano le norme contenute nel primo e secondo comma del presente articolo.

SULLO, *Relatore*. Anche per questo articolo propongo il cambiamento di data indicato nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con la modificazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, già iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1° ottobre 1948, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata « Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti ». A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, e le successive modificazioni rimangono in vi-

gore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma.

La Sezione autonoma di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed è amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione medesima.

Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.

Per questo articolo non sono state presentate proposte di emendamento.

SULLO, *Relatore*. Permettetemi di illustrare brevemente l'articolo 5.

Fino al 1° ottobre 1948 gli insegnanti elementari avevano il loro Monte pensione; il provvedimento che ha statizzato gli insegnanti elementari ha avuto riflessi anche per le pensioni, in modo che oggi l'insegnante elementare è pagato dallo Stato anche per quanto riguarda la pensione. Vi è ancora la questione contabile pendente fra il Monte pensioni autonomo, che era amministrato dalla Cassa depositi e prestiti, e l'Erario.

Sono rimasti ancora amministrati dagli Istituti di previdenza gli insegnanti di asilo, che non sono diventati statali e per i quali si cerca di adottare lo stesso sistema di pensionabilità precedentemente usato per gli insegnanti elementari.

Mi hanno detto che gli insegnanti di asilo sono contenti dell'attuale amministrazione delle pensioni. D'altra parte, per ora non vi è altro da fare.

Con l'articolo 5 viene costituita una sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti presso la Cassa impiegati degli enti locali.

In conclusione l'articolo 5 riguarda la situazione particolare di questi insegnanti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità una volta tanto e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, ivi

QUARTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

comprese quelle a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, l'aumento nelle misure del 1200 per cento sulle prime lire 3000 e del 780 per cento sull'eccedenza, di cui al comma primo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, numero 1109, sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, è esteso sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946.

La pensione teorica complessiva risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e tenendo conto dell'estensione fino a tutto il 31 dicembre 1946 delle maggiorazioni di cui al precedente comma, è aumentata del 20 per cento.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, il massimo della pensione diretta liquidata o da liquidarsi dalle Casse predette è pari all'ultimo stipendio o retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento, oppure allo stipendio o retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio, parimenti aumentati del 20 per cento, ove tale media risulti più favorevole.

In tutti gli altri casi in cui la pensione è ragguagliata soltanto a stipendio o a retribuzione pensionabile oppure a media di stipendi o di retribuzioni pensionabili, la liquidazione va fatta prendendo per base del ragguaglio l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oppure, ove risultino più favorevoli, lo stipendio o la retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio aumentati del 20 per cento.

SULLO, *Relatore*. Con l'articolo 6 si è applicato alle nuove pensioni lo stesso criterio usato per le vecchie: dobbiamo ragguagliare le nuove pensioni al trattamento usato ai vecchi pensionati, aumentando del 30 per cento le pensioni ai nuovi. Dobbiamo ora vedere a che cosa corrisponde quel 30 per cento per i nuovi pensionati.

I calcoli, fatti prima sulla base del 22 per cento, davano il 1200 per cento di aumento sulle prime tre mila lire e il 780 per cento sull'eccedenza; i calcoli, rifatti sulla base del 30 per cento danno il 1300 per cento per le prime tre mila e l'840 per cento sull'eccedenza.

Approvato l'articolo 1 sulla base del 30 per cento di aumento questo articolo non può che

essere approvato sulla base dell'equivalente matematico.

Si è voluta cercare la forma per aiutare i riscatti. Questi finora valevano nel senso che il periodo riscattato veniva considerato, dal punto di vista dell'accumulazione dei capitali, alla fine del servizio; non era possibile il riscatto come capitale accumulato prima.

D'accordo con gli Istituti di previdenza, per venire incontro a gente, che avrebbe diritto al riscatto, proponiamo questo emendamento: « Ai fini della determinazione di cui al precedente comma, i servizi e i periodi riscattati o riconosciuti si considerano in rapporto al loro ordine di tempo, inseriti fra i servizi resi anteriormente a quelli da riscattare e quelli resi posteriormente ».

Se uno deve riscattare il servizio militare fatto nel 1922, oggi non lo può riscattare come fatto nel 1922, ma come fatto alla fine del suo servizio.

Gli interessati stessi hanno chiesto questo emendamento.

CAVALLARI. Trovo che l'articolo 6, così come è compilato nel disegno di legge, va bene fino al termine del primo comma.

SULLO, *Relatore*. È correlativo alla legge proposta.

CAVALLARI. Dopo il primo comma ve ne sono altri tre. Vorrei sapere dall'onorevole Relatore: 1°) se la Commissione ed il Governo possono, o non, accettare le proposte dei pensionati; 2°) quali sono le ragioni, per cui non si ritenga di dovere accettare le richieste dei pensionati, contenute nei commi aggiuntivi proposti dalla categoria.

SULLO, *Relatore*. Abbiamo studiato tali proposte con animo benevolo, cercando di vedere se era possibile accoglierle. Di fatto è stato constatato che qui si verrebbe ad introdurre un criterio misto fra il sistema dei capitali accumulati ed il sistema statale. Si potrà vedere, successivamente, se adottare il sistema statale.

Con il sistema misto i pensionati degli enti locali verrebbero ad avere una pensione superiore a quella degli statali.

D'altra parte, l'articolo 6 è stato fatto in relazione all'articolo 1 presentato dalla Federazione; se abbiamo adottato un determinato criterio relativamente all'articolo 1, dobbiamo adottarlo anche per l'articolo 6.

CAVALLARI. L'articolo 1 si riferiva a quelli andati in pensione fino al 1° novembre 1948. Per quelli che vanno in pensione dal 1° novembre in poi?

Non c'è una via per contemperare le esigenze della categoria interessata con le pro-

poste del Governo? Vi è differenza tra questo che diamo e quello che chiedono le categorie interessate?

SULLO, *Relatore*. La Federazione dice questo: per una parte delle pensioni, calcolate sulla base di quanto è stato versato, aumentiamo otto volte e mezzo; per un'altra parte ci stacciamo dal calcolo attuariale e dalle riserve matematiche; ossia vediamo cosa hanno avuto questi impiegati come aumento dal 1947 in poi e concediamo loro i 4/10. Il che vuol dire: per una parte di pensioni, sistema dei capitali accumulati; per un'altra parte sistema statale.

Evidentemente, capovolgiamo la situazione degli Istituti di previdenza.

Sono il primo a riconoscere che si deve cercare per questi dipendenti dagli enti locali un sistema diverso da quello delle riserve matematiche; ma non posso proporre che si capovolga la situazione degli Istituti di previdenza con decisioni, che finiscono per essere assolutamente negative.

Il collega, onorevole Cavallari, deve tener presente che un miglioramento all'articolo 6 è stato deliberato.

Noi non abbiamo accolto la seconda parte delle richieste, ma abbiamo fatto quello che la Federazione non aveva chiesto, dando cioè un aumento da 12 a 13 volte sulle prime tre mila lire e da 780 a 840 per cento sull'eccedenza.

CAVALLARI. Devo constatare che vi è sostanziale differenza fra il sistema di liquidazione delle pensioni per i dipendenti degli enti locali, ed il sistema di liquidazione delle pensioni per i dipendenti statali. La difficoltà è questa: che per gli statali si prende come base l'ultimo anno di servizio; viceversa, per i dipendenti degli enti locali, secondo il testo governativo dell'articolo 6, si prende come base lo stipendio goduto al 31 dicembre 1945, e si effettuano le operazioni che sono stabilite dal sistema in vigore.

Quindi le proposte dell'Associazione dei dipendenti dagli enti locali hanno questo pregio: di equiparare il sistema di liquidazione delle pensioni dei dipendenti dagli enti locali al sistema applicato per la liquidazione delle pensioni agli statali.

SULLO, *Relatore*. Gli Istituti all'inizio dovevano pagare sulla base di quello che ricevevano; in fondo sono Istituti di assicurazioni sotto il patrocinio dello Stato. Ma noi vorremmo che lo Stato intervenisse direttamente per i pensionati e si accollasse l'onere diretto.

L'Istituto, ripeto, ha una sua particolare configurazione, è Istituto assicurativo; non

possiamo dargli quest'onere, capovolgendo il sistema.

Non possiamo cioè capovolgere il sistema dal 1° gennaio 1947 in poi, lasciandolo precedentemente immutato fino al 31 dicembre 1946.

La Federazione dei dipendenti dagli enti locali dice questo: pagate fino al 31 dicembre 1946 quello che doveste in base ai capitali accumulati e versati con questi aumenti. Poi, dal 1° gennaio 1947, facciamo un sistema nuovo ed usiamo il sistema statale. Ma la somma derivante dall'un sistema più quella derivante dall'altro darebbe una somma superiore a quella che avrebbero gli statali stessi; in ogni caso, indipendentemente da questa valutazione, rimane il fatto che quando si modifica un sistema non lo si può fare lasciando immutata una situazione fino ad una data (dicembre) e modificandola dal gennaio in poi. Se si modifica bisogna farlo per tutto il complesso. Non possiamo lasciare agli Istituti di previdenza un'amministrazione sulla base dei capitali accumulati e poi un'amministrazione nuova che non è basata su nessun principio tecnico.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'impiegato statale prende al massimo i 9/10 dello stipendio. Per il quarto comma di questo articolo l'impiegato locale viene a percepire il 100 per cento dell'ultimo stipendio più il 20 per cento.

CAVALLARI. In linea teorica sarebbe un vantaggio; ma altri sono gli stipendi degli impiegati degli enti locali e altri gli stipendi degli statali.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A seconda degli enti locali. A Milano, per esempio, no.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato per l'articolo 6 il seguente testo modificato:

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità una volta tanto e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, ivi comprese quelle a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, l'aumento del 1200 per cento sulle prime lire 3000 e del 780 per cento sull'eccedenza, di cui al comma primo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, è

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

elevato, rispettivamente, alle misure del 1300 per cento e dell'840 per cento ed è esteso sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946.

Ai fini della determinazione di cui al comma precedente i servizi e periodi riscattati o riconosciuti si considerano, in rapporto al loro ordine di tempo, inseriti tra i servizi resi anteriormente a quelli da riscattare e quelli resi posteriormente.

La pensione teorica complessiva risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e di cui ai precedenti commi del presente articolo, è aumentata del 20 per cento.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, il massimo della pensione diretta liquidata o da liquidarsi dalle Casse predette è pari all'ultimo stipendio o retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento, oppure allo stipendio o retribuzione pensionabile media del migliore anno di servizio, parimenti aumentati del 20 per cento, ove tale media risulti più favorevole.

In tutti i casi inoltre in cui la pensione è ragguagliata soltanto a stipendio o a retribuzione pensionabile oppure a media di stipendi o di retribuzioni pensionabili, la liquidazione va fatta prendendo per base del ragguaglio l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oppure, ove risultino più favorevoli, lo stipendio o la retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio aumentati del 20 per cento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 di cui dò lettura:

L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, dalla tabella A.S. annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, a lire trecentotrentamila annue.

SULLO, *Relatore*. Nell'articolo 7 si tratta della Cassa di previdenza dei sanitari. Durante la discussione in sede di Commissione il

rappresentante degli iscritti aveva proposto che il massimo venisse elevato a 360 mila lire annue. Io credo, dati gli aumenti che sono stati fatti per gli altri, che adesso si possa accogliere quel voto che allora non fu accolto. Pertanto propongo che, il massimo di pensione diretta per i sanitari, da lire 330 mila si porti, accogliendo, ripeto, i desiderata degli iscritti, a lire 360 mila. Propongo altresì che la data del 1° ottobre 1948 sia sostituita da quella 1° novembre 1948.

CAVALLARI. Mi fido di quanto afferma il relatore.

SULLO, *Relatore*. Naturalmente la tabella A. S. che forma l'allegato n. 1 al disegno di legge, dovrà essere convenientemente modificata in sede di coordinamento.

(Così resta inteso).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 che, con le modificazioni proposte è così formulato:

L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, dalla tabella A.S. annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimenti di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nei quattro commi seguenti.

Quando i servizi o i periodi sono in parte anteriori al 1° gennaio 1947 e in parte suc-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

cessivi, ai fini della determinazione del relativo contributo, si prendono come base due retribuzioni, l'una per i servizi anteriori al 1° gennaio 1947, e l'altra per i servizi successivi, dipendenti tra loro nel senso che l'ammontare della seconda retribuzione deve essere pari all'ammontare della prima moltiplicato per il coefficiente 8,8. Quando i servizi o periodi sono tutti anteriori o tutti non anteriori al 1° gennaio 1947, la determinazione del contributo rimane basata su un'unica retribuzione.

Le retribuzioni di cui al comma precedente da scegliersi dall'impiegato o dal salariato in un ammontare arrotondato in centinaia di lire, entro il limite massimo delle retribuzioni godute al momento della iscrizione o della reiscrizione, non possono però essere in alcun caso per l'impiegato inferiori a lire 1500 e a lire 13.200 annue e per il salariato inferiori a lire 1000 e a lire 8800 annue, rispettivamente per i servizi o periodi anteriori o non anteriori al 1° gennaio 1947.

La maggiorazione del 780 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene calcolata relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1947.

Il contributo a carico dell'iscritto, determinato in base alle norme degli ordinamenti in vigore modificate ai sensi dei precedenti tre commi del presente articolo, si aumenta del 20 per cento.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si ricavano dalla tabella A.S. allegata alla presente legge.

SULLO, Relatore. Siccome abbiamo ammesso la possibilità del riscatto fra il servizio prestato anteriormente ed il servizio prestato posteriormente, propongo un nuovo testo. Si tratta di modificazione basata su una questione tecnica.

PRESIDENTE: Dò lettura dell'articolo 8 nel testo emendato dal relatore:

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nei sei commi seguenti.

Quando i servizi o periodi sono in parte anteriori al 1° gennaio 1947 e in parte successivi, ai fini della determinazione del relativo contributo, si prendono come base due retribuzioni, l'una per i servizi anteriori al 1° gennaio 1947, e l'altra per i servizi successivi, dipendenti tra loro nel senso che l'ammontare della seconda retribuzione deve essere pari all'ammontare della prima moltiplicato per il coefficiente 9,4. Quando i servizi o periodi sono tutti anteriori o tutti non anteriori al 1° gennaio 1947, la determinazione del contributo rimane basata su un'unica retribuzione.

Le retribuzioni di cui al comma precedente da scegliersi dall'impiegato, dall'insegnante o dal salariato in un ammontare arrotondato in centinaia di lire, entro il limite massimo delle retribuzioni godute al momento della iscrizione o della reiscrizione, non possono però essere in alcun caso per l'impiegato inferiori a lire 1500 o a lire 14.100 annue e, per l'insegnante ed il salariato, a lire 1000 o a lire 9.400 annue, rispettivamente per i servizi o periodi anteriori o non anteriori al 1° gennaio 1947.

La maggiorazione del 780 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevata all'840 per cento e calcolata relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1947.

Le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si determinano, in relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 6, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare e considerando quindi i soli servizi utili posteriori, rispettivamente comprensivi e non del servizio o periodo da riscattare.

Nei riguardi degli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, il calcolo del contributo viene effettuato con le stesse norme relative agli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, applicando però, ai fini della determinazione delle due pensioni teoriche e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

del valore capitale della loro differenza, rispettivamente le tabelle A e B allegate all'ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il contributo a carico dell'iscritto, determinato in base alle norme degli ordinamenti in vigore modificate ai sensi dei precedenti cinque commi del presente articolo, si aumenta del 20 per cento.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si ricavano dalla tabella A.S. allegata alla presente legge. Dette pensioni si determinano con le norme di cui al precedente comma sesto, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, dalla tabella A.U. annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, a lire duecentosettantamila annue.

SULLO, *Relatore*. Con le modificazioni proposte per l'articolo 9, diamo il massimo ed eleviamo le pensioni a 300 mila lire. Propongo di aggiungere un comma relativo alle pensioni di privilegio, di cui nel testo originario non si parlava, a favore degli ufficiali giudiziari.

Naturalmente la tabella A.U. che forma l'allegato n. 2 al disegno di legge dovrà essere convenientemente modificata in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 9 contenente le modificazioni proposte dal relatore:

L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma

primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, dalla tabella A.U. annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, a lire trecentomila annue.

Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1° novembre 1948, a lire 102.600 annue.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 del disegno di legge. Ne do lettura:

I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 36 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, elevati a detto importo.

I minimi di pensione indiretta e di reversibilità, nei casi sopra indicati, vengono elevati a lire 24.000.

Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dalla data predetta, il minimo di pensione di cui al comma primo lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 69.100.

SULLO, *Relatore*. Propongo le seguenti modificazioni:

1°) al primo comma la cifra di lire 36 mila sia sostituita con quella di lire 39 mila e la data del 1° ottobre 1948 con quella del 1° novembre 1948;

2°) al secondo comma la cifra di lire 24 mila sia sostituita con l'altra di lire 26 mila;

3°) al terzo comma la cifra di lire 69.100 sia sostituita con l'altra di lire 74 mila.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 10 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Sullo:

I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, elevati a detto importo.

I minimi di pensione indiretta e di reversibilità, nei casi sopra indicati, vengono elevati a lire 26.000.

Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dalla data predetta, il minimo di pensione di cui al comma primo lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 74.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 11 di cui dò lettura:

« Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennità una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura della indennità diretta, come anche quella della indennità indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella B annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti ».

SULLO, Relatore. Propongo di sostituire, come è stato fatto precedentemente, la data del 1° ottobre 1948 con quella del 1° novembre 1948.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con la modificazione proposta ora dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne dò lettura:

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni vengono, con effetto dal 1° gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per l'iscritto un contributo superiore a quello del 10 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

SULLO, Relatore. L'articolo 12 è importante ed è bene chiarirlo un poco. Si tratta dei contributi che pagano gli iscritti agli enti. Dal 1° gennaio 1948 pagava in media il 10 per cento e gli enti il 14 per cento, in totale era il 24 per cento che veniva versato. Con questo provvedimento, secondo le proposte della Commissione, gli iscritti dovranno pagare il 6 per cento e, con le aggiunte degli enti, il 19 per cento.

Il contributo a carico dell'ente è rappresentato da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile, e cioè « fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro del tesoro, ecc. ».

MALVESTITI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Ministro delle finanze ha promesso il suo aiuto fino al 1950 e cioè fino a quando sarà approntato un nuovo provvedimento concernente la sistemazione delle finanze locali.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 13:

I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, vengono stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1949, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 13.800;

contributo ordinario dell'Ente, lire 60 mila.

I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso articolo 9 sono soppressi dalla data predetta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

SULLO, *Relatore*. L'articolo 13 contempla un problema diverso, cioè riguarda gli ufficiali sanitari, ed io ritengo che occorra una piccola integrazione al riguardo. Propongo pertanto di aumentare leggermente i contributi dei sanitari, perché ritengo che l'aumento comporterebbe a carico dei sanitari stessi una somma irrisoria. Aumenterei quindi i contributi, da lire 13 mila 800 annue a lire 15 mila annue per gli iscritti e da lire 60 mila a lire 63 mila i contributi degli enti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 con gli emendamenti proposti dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1° gennaio 1949 a lire 70.000.

Detto contributo è corrisposto per lire 12 mila dall'iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

I contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1949.

SULLO, *Relatore*. Questo è l'unico articolo che ha portato un onere a carico dello Stato, ma questo onere viene coperto a termini dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendo stati proposti emendamenti pongo in votazione l'articolo 14 nel testo ora letto.

-(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne dò lettura:

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali — Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — vengono, con effetto dal 1° gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per l'iscritto un contributo superiore a quello dell'8 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

Non essendo stati proposti emendamenti pongo in votazione l'articolo nel testo ora letto.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 16:

Il reintegro annuale da parte dello Stato a favore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai relativi rendiconti, previsto dal comma secondo dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, ha vigore limitatamente ai rendiconti degli Istituti medesimi per gli anni solari 1947, 1948 e 1949.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 17:

Dal 1° novembre 1948 è soppresso l'aumento provvisorio di cui all'articolo 2 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio.

Non si fa luogo al recupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

CAVALLARI. Per quanto si riferisce a questo articolo noi proporremmo di trovare la possibilità di corrispondere ai pensionati, a titolo di acconto, una somma determinata (da specificare in seguito) sino a che la pensione non sarà ad essi corrisposta nelle nuove misure di cui alla legge in discussione. Questo emendamento lo propongo anche perché — nella incertezza che il Senato possa o meno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

approvare la legge in prossimità delle vacanze — mi sembra molto opportuno che si venga incontro in qualche modo a questa categoria.

SULLO, *Relatore*. Se la legge è approvata l'emendamento ha un valore, ma se l'emendamento deve servire anche per il caso, che la legge non fosse approvata, non so come si potrà venire incontro al desiderio manifestato, anche perché sembra si possa dare subito un 30 per cento...

CAVALLARI. Qui è previsto un acconto. SULLO, *Relatore*. Bisogna tener presente che noi abbiamo dato il 30 per cento di aumento.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è bisogno di inserirlo nella legge. Si potrà trovare il modo di dare un acconto, anche attraverso apposita circolare. Appena sarà approvata la legge al Senato il Governo assicura che addiverrà alla corresponsione dell'aumento.

CAVALLARI. L'aumento deve intendersi calcolato nella misura del 30 per cento sull'assegno che già godeva l'interessato?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Naturalmente.

CAVALLARI. Prendo atto di questa assicurazione.

SULLO, *Relatore*. Anche per questo articolo la data del 1° ottobre 1948 deve essere sostituita con l'altra del 1° novembre 1948, come si è fatto precedentemente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 con la modificazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 di cui dò lettura:

Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1949 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

SULLO, *Relatore*. Questo articolo è inteso soprattutto ad accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, come è detto esplicitamente.

Mi è stato fatto presente a questo riguardo che noi ci troviamo di fronte a dipendenti che talvolta lavorano a mezzadria, parlo spe-

cialmente della Ragioneria che deve lavorare sia per gli Istituti di previdenza e sia per la Cassa Depositi e Prestiti. Sarebbe opportuno istituire ragionerie separate anche per impedire che dipendenti poco scrupolosi possano diminuire la loro attività, inquantoché non si sa se lavorino per l'una o l'altra direzione generale.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una questione che va studiata in sede competente e con tranquillità, cioè in sede di applicazione.

PRESIDENTE. Poiché non sono state presentate proposte di modificazioni, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 di cui dò lettura:

« Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, quando il relativo pagamento viene effettuato da tali Enti direttamente ai rispettivi titolari, gli Enti medesimi sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle dette pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a quelli previsti dalla presente legge ».

SULLO, *Relatore*. A questo articolo propongo di apportare delle modificazioni formali, cosicché il testo emendato risulterebbe il seguente:

« Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti medesimi sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle dette pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a quelli previsti dalla presente legge ».

CAVALLARI. In questo articolo è importante la formula « ad esclusivo loro carico ».

SULLO, *Relatore*. Si è fatta la proposta di una anticipazione di sei decimi. Al riguardo abbiamo avuto assicurazione che un apposito provvedimento regolerà tutta la materia. Attualmente vediamo che effettivamente i comuni pagano; comunque, il problema centrale è quello di trovare i fondi necessari.

CAVALLARI. Quale soluzione si proporrebbe?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo assicura che entro il 1° gennaio dell'anno venturo sarà risolto il problema della finanza locale.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

CAVALLARI. Noi consideriamo questa come una assicurazione formale, per quanto io non so con quanta certezza il Governo possa fare un'affermazione di questo genere.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È evidente che, se i comuni non hanno i fondi, qualcuno dovrà pure pensarci.

PRESIDENTE. Credo che con l'assicurazione data dall'onorevole Sottosegretario di Stato l'articolo 19, con le modificazioni introdotte dal Relatore, possa essere posto in votazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 19 nel testo emendato dal relatore.

(È approvato).

SULLO, *Relatore*. È stato formulato un articolo 19-bis, che nel testo coordinato dovrebbe diventare 20, il quale è molto importante perché è connesso con la situazione della svalutazione monetaria.

Sappiamo che gli istituti assicurativi che hanno avuto la possibilità di impiegare una certa parte dei loro cespiti in beni immobiliari si sono trovati meno colpiti dalla svalutazione.

Propongo che la votazione del nuovo articolo avvenga punto per punto, trattandosi di discutere questioni diverse. Le questioni principali sono l'una relativa all'acquisto di beni immobili che era prima consentita in ragione dei 9 decimi del patrimonio e che ora invece sarebbe consentita in ragione soltanto dei 3 decimi; l'altra relativa alla partecipazione di capitali azionari di enti e società.

Quest'ultimo punto avrebbe fatto prevedere qualche difficoltà. È tuttavia da osservare che se lo Stato ricorre già a partecipazioni di tal natura, questo istituto, che è collaterale allo Stato, e che ha una funzione di secondo piano rispetto a quella di interesse ben più importante che esplica lo Stato, è incontestabile che possa anch'esso ricorrere a partecipazioni di enti e società. Queste partecipazioni comunque vengono decise con il diretto controllo del Ministero del tesoro.

Intorno a quest'ultima questione tuttavia, ove dovessero sorgere delle difficoltà da parte dei colleghi della Commissione, io sono disposto anche a cedere; debbo tuttavia insistere circa l'altra questione, quella cioè relativa ai tre decimi del patrimonio per l'acquisto di beni immobili.

Dò lettura del testo del nuovo articolo

9-

« L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, viene sostituito come appresso:

Art. 1. — Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti:

1°) in acquisto di beni immobili entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza;

2°) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

3°) in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;

4°) in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti parastatali, ad enti e società nei quali lo Stato abbia prevalente partecipazione azionaria purché assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro del tesoro;

5°) in partecipazioni al capitale azionario degli enti e società di cui al precedente n. 4°), fino a un altro decimo del patrimonio;

6°) in mutui a cooperative edilizie a contributo statale;

7°) in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione ».

PRESIDENTE. Come l'onorevole Relatore ha proposto, si voterà per divisione sui singoli punti. Do lettura di essi separatamente, ponendoli in votazione uno per volta.

Leggo il primo punto:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, viene sostituito come appresso:

« *Art. 1.* — Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunti i seguenti:

1°) in acquisto di beni immobili entro il limite dei tre decimi del patrimonio di ciascun istituto di previdenza ».

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io metterei « acquisto e costruzione »: è bene essere precisi.

CAVALLARI. Io metterei « costruzione e acquisto ».

SAGGIN. E allora, se parliamo di costruzione e di acquisto, si dovrebbe mettere anche la gestione...

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Pongo a partito la parte che ho letto or ora di questo articolo aggiuntivo, con la modificazione proposta dall'onorevole Cavallari: « in costruzione e acquisto di beni immobili ».

(È approvata).

Passiamo al secondo punto di cui è stata data precedentemente lettura.

Credo opportuno aggiungere, alla fine del secondo punto « o comunque garantite dallo Stato ». Pongo ai voti il secondo punto con questa aggiunta.

(È approvato).

Passiamo al terzo punto:

« In acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato ».

(È approvato).

Il quarto punto è, come ha letto il relatore, il seguente:

« In mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti parastatali, ad enti e società nei quali lo Stato abbia prevalente partecipazione azionaria, purché assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro del tesoro ».

CAVALLARI. Anziché « prevalente », direi « partecipazione azionaria di maggioranza »: mi sembra più esatto.

PRESIDENTE. Pongo a partito il quarto punto di cui ho dato ora lettura, con la modificazione suggerita dall'onorevole Cavallari, sostituendo cioè le parole « prevalente partecipazione azionaria », con le altre « partecipazione azionaria di maggioranza ».

(È approvato).

Quinto punto:

« in partecipazione al capitale azionario degli enti e società di cui al precedente n. 4°), fino a un altro decimo del patrimonio ».

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo mi sembra un po' pericoloso, perché ci sono delle obbligazioni che si possono trasformare in azioni. Io direi quindi: « ... quando si tratti di capitale obbligazionario convertibile in capitale azionario ».

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato, poiché si tratta di una materia non ancora definita, non credo che si debba tentarne una disciplina in questa sede.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma se sopprimiamo questo punto, possono le obbligazioni trasformarsi in azioni?

PRESIDENTE. È un istituto che deve essere ancora chiarito e disciplinato.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio proposta formale di soppressione di questo punto 5.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito la soppressione di questo punto 5, di cui ho dato ora lettura.

(È approvata).

Il punto 6, che diventerà poi 5 in sede di coordinamento, è il seguente:

« in mutui a cooperative edilizie a contributo statale ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Leggo il punto 7 che diverrà poi 6:

« in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 19-*bis* (che poi diverrà 20) risulta definitivamente formulato nel modo seguente:

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, viene sostituito come appresso:

ART. 1. — Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti:

1°) in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza;

2°) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, o comunque garantite dallo Stato;

3°) in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;

4°) in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti parastatali ad enti e società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purché assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro del tesoro;

5°) in mutui a cooperative edilizie a contributo statale;

6°) in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.

Passiamo all'articolo 20 del disegno di legge che diventerà poi 21.

Ne dò lettura:

Al'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 62 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1948-49, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SULLO, *Relatore*. Propongo che l'ultimo comma dell'articolo divenga un articolo a sé.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 20 (21 in sede di coordinamento) escluso l'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo articolo che sarà il 22:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Rimangono da approvare gli allegati numero 1° e 2° concernenti rispettivamente le tabelle A.S. e A.U. Poiché queste dovranno essere sostituite da altre in quanto le percentuali sono state variate — e ciò è compito dell'attuario degli Istituti di previdenza — propongo di lasciare temporaneamente le vecchie tabelle con l'annotazione, su ciascuna di esse, che sono in corso di compilazione le tabelle definitive che costituiranno l'allegato alla legge.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (Urgenza). (684).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) ».

Poiché il Relatore onorevole Vicentini è assente, darò io alla Commissione qualche chiarimento su questo disegno di legge.

Questa concessione vigeva nella nostra legislazione, se non erro, per un quantitativo di 800 quintali; con il provvedimento in esame tale quantitativo, per le aumentate esigenze della nostra industria, viene portato a 1.200.000 quintali. Su tale provvedimento la X Commissione permanente (Industria e Commercio), nella sua riunione del 22 corrente, ha espresso parere favorevole.

Invito l'onorevole Sottosegretario per le finanze a pronunciarsi al riguardo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il quantitativo è stato in seguito notevolmente aumentato. Io ricordo i dati del 1942: il quantitativo fu di 3 milioni di quintali. Ora, il provvedimento in esame stabilisce, per il 1949, un milione e 200 mila quintali di legno rozzo da importarsi alle condizioni indicate nel disegno di legge stesso. Si dovrebbe tenere un registro di carico con i nominativi ai quali questo legno verrà mandato.

CORBINO. Mi sembra che il relatore onorevole Vicentini avesse proposto un emendamento aggiuntivo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. L'emendamento poteva forse essere superfluo, perché questa legge non è che l'applicazione della legge 5 luglio 1934. Quindi, si intende che ogni contingente viene importato alle stesse condizioni di cui è cenno in quella legge.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Vicentini aveva proposto di aggiungere all'articolo unico, in fine, le seguenti parole: « sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082 ».

Pongo ai voti l'articolo unico con l'emendamento proposto dall'onorevole Vicentini: « Per l'anno 1949 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (621).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società »: Ricordo che tale provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato. Rammento altresì che la discussione di questo disegno di legge era già stata iniziata nella seduta del 22 corrente e fu sospesa per dar modo al relatore, onorevole Arcaini, di assumere più ampie informazioni sull'articolo 1 del provvedimento.

Prego il relatore di comunicare alla Commissione quanto gli è stato possibile di sapere intorno al citato articolo.

ARCAINI, *Relatore*. Si trattava di chiarire il senso del terzo comma dell'articolo 1, sul quale sono state fatte molte osservazioni da varie parti.

PRESIDENTE. Il terzo comma risulta incomprendibile. Che significa « in ogni caso » ?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Significa anche al di sotto del limite di 100 milioni.

SAGGIN. Il provvedimento mi pare che prescriva la preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro per gli aumenti di capitale di società che non hanno azioni quotate in Borsa e per quelle che hanno azioni quotate in Borsa. Per le prime società bisogna domandare l'autorizzazione quando l'aumento di capitale superi i 100 milioni; per le altre invece l'autorizzazione deve essere chiesta per aumenti di qualsiasi importo.

Perché questa differenza? Ora, se la ragione economica è uguale per tutti e due i tipi, mi domando il motivo di questo diverso trattamento. Si tratta di un provvedimento grave.

CORBINO. Nessuna delle azioni quotate in Borsa si riferisce a società che hanno meno di 100 milioni di capitale.

PRESIDENTE. Vi è poi la questione dell'articolo 2. La decisione del Ministro del tesoro è sottoposta al giudizio di appello di un Comitato interministeriale. Mi pare curiosa questa procedura.

CORBINO. Se sopprimiamo l'articolo 2, dobbiamo rimandare il provvedimento al Senato, che, senza l'articolo, probabilmente non lo approverà. Non sarebbe meglio rinviare tutto il provvedimento al prossimo settembre ?

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato ella non si oppone al rinvio ?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. No.

PRESIDENTE. Propongo allora di rinviare ancora la discussione di questo provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei seguenti tre disegni di legge:

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette » (692);

« Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza » (658).

« Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (684);

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette » (692).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 27

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1949

« Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza » (658).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (684).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta è sospesa e rinviata al pomeriggio per la votazione del disegno di legge, n. 693.

(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 18).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Liquidazione, nell'interesse dello Stato, della organizzazione italiana del lavoro — O. I. L. di Milano » (693), esaminato questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 18,30.